



Oggetto: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale e ricognizione delle eccedenze per il periodo 2022/2024.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto interministeriale – Dipartimento della funzione pubblica - 17 marzo 2020 del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 108 del 27.04.2020, che contiene le norme attuative l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Rilevato che il valore soglia di cui all'art. 4 del suddetto Decreto, relativo al massimo limite della spesa di personale dei comuni, inteso quale rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del decreto medesimo, è pari al **26,9%** per i comuni appartenenti alla fascia demografica e) - Comuni tra 5.000 e 9.999 abitanti, fascia nella quale è compreso il Comune di La Loggia;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 46 del 27.05.2021, avente ad oggetto: “Incremento annuale della spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato - Verifica del rispetto del limite del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 - Tabella 1, del Decreto interministeriale 17 marzo 2020.”, con cui si dava atto che:

- sulla base delle risultanze dei Rendiconti di gestione relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 (ultimo approvato), il valore del rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto 17 marzo 2020, da confrontarsi con il valore soglia di cui alla Tabella 1 del decreto medesimo (pari al **26,9%** per i comuni appartenenti alla fascia demografica e) - Comuni tra 5.000 e 9.999 abitanti del 26.9%), è quantificato nella misura del **15,47%**.
- l'ente continua pertanto a collocarsi al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1, del Decreto interministeriale 17 marzo 2020 e può quindi incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 relativo alla fascia demografica di appartenenza - Fascia e) – Comuni da 5000 a 9.999 abitanti, fermo restando il rispetto dei limiti di incremento annuale, per il periodo 2020 – 2024, di cui alla Tabella 2 dell'art. 5 del decreto medesimo.

Rilevato pertanto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto, questo ente, a decorrere dal 20 aprile 2020, poiché si colloca al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1, come riportato nella tabella seguente:

	Ultimo rendiconto approvato (Rendiconto 2020)	Valore soglia (Art. 4 – Tabella 1)	Incremento massimo
--	--	---------------------------------------	-----------------------

	Importo	Percentuale rispetto a entrate correnti	Importo	Percentuale rispetto a entrate correnti	(Importo)
Spesa di personale	1.350.553,56	16,69	2.347.880,53	26,90	997.326,97

Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

Dato atto che, ai sensi della Tabella 2, sopra citata, le percentuali di incremento annuali della spesa di personale per i comuni di cui all'art. 4, comma 2, compresi nella fascia demografica e), sono le seguenti:

Fascia demografica	2020	2021	2022	2023	2024
e) Comuni da 5.000 a 9.9999 abitanti	17%	21%	24%	25%	26%

Dato atto che per questo ente la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione di cui all'art. 2 del Decreto, è pari ad euro 1.341.309,67, come risulta dalla certificazione del Responsabile del servizio finanziario e tributi allegata al presente atto;

Rilevato pertanto che, per ciascuno degli anni 2022 - 2023 - 2024, gli incrementi massimi della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di questo ente, in base alle suddette percentuali, rispetto alla spesa di personale registrata nell'anno 2018, sono i seguenti:

	2022	2023	2024
Incremento massimo rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018	321.914,32	335.327,42	348.740,51
Facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 utilizzabili in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del Decreto 17 marzo 2020.	16.395,20	16.395,20	16.395,20

Ritenuto di confermare i fabbisogni stabiliti con il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021/2023, approvato con deliberazione G.C. n. 7 del 28.01.2021", e successivi aggiornamenti;

Preso atto:

- Delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente S.E., inquadrata in categoria C – Profilo professionale di "Istruttore amministrativo - contabile", in data 02.08.2021,

- per collocamento a riposo con decorrenza dal 1° febbraio 2022, in servizio a tempo pieno;
- Delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente G.A.R, inquadrata in categoria C – Profilo professionale di “Istruttore tecnico”, in data 18.11.2021, per collocamento a riposo con decorrenza dal 1° aprile 2022, in servizio a tempo parziale 27 ore settimanali;
  - Della cessazione dal servizio del dipendente G.G., inquadrato in categoria D – Profilo professionale di “Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica” – Tempo pieno, a decorrere dal 1° ottobre 2021, con diritto alla conservazione del posto per la durata di mesi sei;
  - Della cessazione dal servizio del dipendente P.G, inquadrato in Categoria C – Profilo professionale di “Istruttore tecnico” – Tempo pieno, a decorrere dal 15 ottobre 2021, a seguito recesso dal rapporto di lavoro disposto con Determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 342 del 07.10.2021;
  - Che risultano vacanti n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di categoria C – Profilo professionale di “Istruttore amministrativo – contabile”, previsti con modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2022 e confermati nel Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021/2023, con copertura prevista a decorrere dal 1° giugno 2022;

Ritenuto pertanto, nell’anno 2022, di procedere alla copertura dei seguenti posti a tempo indeterminato:

A) Assunzioni rientranti nel limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

n. posti	Inquadramento	Tempo lavoro	Vacante dal	Copertura prevista dal
1	Categoria C – Istruttore amministrativo - contabile	Tempo pieno	1° febbraio 2022	1° febbraio 2022
1	Categoria C – Istruttore tecnico	Tempo pieno	Già vacante	1° aprile 2022
1	Categoria C – Istruttore tecnico	Tempo pieno	1° aprile 2022	1° aprile 2022
1	Categoria D – Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica.	Tempo pieno	Già vacante	1° maggio 2022

B) Assunzioni in deroga al limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

n. posti	Inquadramento	Orario lavorativo	Vacante dal	Copertura prevista dal
2	Categoria C – Istruttore amministrativo - contabile	Tempo pieno	Già vacanti	1° giugno 2022

Ritenuto, sulla base del piano delle assunzioni di cui sopra, di potere quantificare per il periodo 2022 – 2024, le seguenti spese per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, in deroga al limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020:

Incremento annuo previsto rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018 per assunzioni a tempo indeterminato in deroga al limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006.			2022	2023	2024
Unità	Categoria\Profilo	Decorrenza prevista assunzione			
1	Agente di P.M Categoria C Tempo pieno	Già assunto	30.544,34	30.544,34	30.544,34
1	Istruttore tecnico Categoria C Tempo pieno (Per la parte eccedente le 25 ore settimanali)	Già assunto	8.910,28	8.910,28	8.910,28
2	Esecutore tecnico Categoria B Tempo pieno	Già assunti	51.861,32	51.861,32	51.861,32
2	Istruttore amministrativo contabile Categoria C Tempo pieno	1° giugno 2022	38.881,23	58.321,85	58.321,85

Richiamata la circolare interministeriale del 08.06.2020 in materia di assunzioni dei Comuni, la quale precisa che la norma recata dall'art. 17, comma 7, del D.L. n. 95/2012, secondo cui le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazioni alle limitazioni del turn-over deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria;

Richiamato l'art. 17, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale prevede che per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere, per l'anno 2022, il ricorso a forme di lavoro flessibile, per fronteggiare le esigenze organizzative contingenti di taluni servizi comunali, in particolare nel Settore 1 (Servizio finanziario e tributi) e nel Settore 4 (Servizio demografico), relative alla sostituzione di personale assente e/o trasferimento di competenze e/o picchi di attività previsti in particolari periodi dell'anno e/o attività di carattere straordinario, **nel rispetto del limite** della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile, ai

sensi dell'art. 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4 -bis del D.L. 90/2014, **pari ad euro 34.685,00**, e del principio di riduzione generale della spesa di personale, di cui all'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 52 del CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018, che disciplina la stipula dei contratti di somministrazione, prevedendo che gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nel limite del 20% del personale in servizio a tempo indeterminato il 1° gennaio dell'anno di assunzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con particolare riferimento agli articoli 6 e 6-ter;

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale delle Pubbliche amministrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile a firma del Responsabile del Settore 1;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) e conseguente dotazione organica per il triennio 2022 - 2024, sulla base delle facoltà assunzionali in premessa quantificate, come da prospetto seguente:

Categoria	Profilo	Tempo lavoro	Fabbisogni attuali complessivi	Variazioni previste con PTFP 2022-2024	Nuovi fabbisogni complessivi
A	Ausiliario d'ufficio	Parziale – 18 ore settimanali	1	-	1
B – B1	Esecutore tecnico	Pieno	3	-	3
B – B1	Esecutore amministrativo	Pieno	1	-	1
B – B3	Collaboratore amministrativo	Pieno	1	-	1
C	Istruttore amministrativo - contabile	Pieno	14	-	14 (*)
C	Istruttore tecnico	Pieno	5	-	5 (**)
C	Agente di	Pieno	6	-	6

	Polizia Municipale				
D	Istruttore direttivo specialista di vigilanza	Pieno	1	-	1
D	Comandante corpo della Polizia Municipale	Pieno	1	-	1
D	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	Pieno	1	-	1
D	Istruttore direttivo tecnico	Pieno	1	-	1
D	Istruttore direttivo finanziario	Pieno	1	-	1
D	Istruttore direttivo amministrativo - contabile	Pieno	1	-	1
D	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	Pieno	1	-	1 (***)
TOTALE			38	-	38

(\*) Di cui n. 1 posto vacante dal 1° febbraio 2022 e n. 2 posti vacanti di nuova istituzione.

(\*\*) Di cui n. 1 posto attualmente vacante e n. 1 posto vacante dal 1° aprile 2022

(\*\*\*) Posto attualmente vacante

- 2) Di procedere, sulla base dei suddetti fabbisogni, mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato, alla copertura di n. 2 posti di “Istruttore tecnico” – Categoria C, con decorrenza prevista dal 1° aprile 2022, con assegnazione al Settore 2, di cui n. 1 assunzione subordinata alla prevista cessazione dal servizio da tale data per collocamento a riposo di n. 1 unità di personale avente medesima categoria e profilo, dando atto che tali assunzioni rientrano nel limite di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006.
- 3) Di procedere alle assunzioni di cui al punto precedente mediante concorso pubblico, previo esperimento ed esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., secondo quanto già previsto con deliberazione G.C. n. 93 del 18.11.2021.
- 4) Di procedere, sulla base dei suddetti fabbisogni, mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato, alla copertura di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo contabile” – Categoria C, con decorrenza prevista dal 1° febbraio 2021, con assegnazione al Settore 4, subordinata alla prevista cessazione dal servizio da tale data per collocamento a riposo di n. 1 unità di personale avente medesima categoria e profilo, dando atto che tale assunzione rientra nel limite di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006.

- 5) Di procedere all'assunzione di cui al punto precedente mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla base della procedura già indetta a tale fine con determinazione del Responsabile del settore 1 n. 198 del 15.06.2021, come già previsto con deliberazione G.C. n. 73 del 14.09.2021.
- 6) Di procedere, sulla base dei suddetti fabbisogni, mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato, alla copertura di n. 1 posti di "Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica" – Categoria D, con decorrenza prevista dal 1° maggio 2022, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto per mesi sei, e dunque fino al 31.03.2022, del dipendente in sostituzione del quale viene effettuata l'assunzione stessa, con assegnazione al Settore 2, dando atto che tale assunzione rientra nel limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006.
- 7) Di procedere all'assunzione di cui al punto precedente mediante concorso pubblico, previo esperimento ed esito negativo della procedura di cui all'art. 34-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
- 8) Di procedere, sulla base dei suddetti fabbisogni, mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato, alla copertura di n. 2 posti di "Istruttore amministrativo - contabile" – Categoria C, con decorrenza prevista dal 1° giugno 2022, con assegnazione al Settore 4, dando atto che tali assunzioni sono effettuate in deroga al limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006.
- 9) Di procedere alle assunzioni di cui al punto precedente mediante concorso pubblico, previo esperimento ed esito negativo della procedura di cui all'art. 34-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
- 10) Di dare atto che gli incrementi annuali complessivi di spesa previsti per il periodo 2022 – 2024 rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018 per assunzioni a tempo indeterminato in deroga al limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006, comprensivi delle facoltà assunzionali residue relative al quinquennio precedente al 2020 utilizzabili in ulteriore deroga, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa Tabella 2, sono i seguenti:

Anno	Incremento annuo massimo consentito ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020	Incremento annuo previsto
2022	338.309,52	130.197,17
2023	351.722,62	149.637,79
2024	365.135,71	149.637,79

- 11) Di dare atto che gli incrementi annuali, di cui al punto precedente, sono contenuti nel limite del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 – Tabella 1, del Decreto interministeriale 17 marzo 2020;
- 12) Di dare atto che, ad avvenuta approvazione del rendiconto relativo all'anno 2021, sarà verificato il rispetto del valore soglia di cui sopra, relativo al rapporto tra spese di personale, come rilevate nell'ultimo rendiconto approvato, e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, secondo le definizioni di cui all'art. 1 del decreto medesimo;
- 13) Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie dell'ente ed è coerente con le previsioni di spesa contenute nella proposta di bilancio di previsione 2022-2024;
- 14) Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001, non risultano situazioni di soprannumero e/o eccedenza;
- 15) Di prevedere, per le esigenze organizzative di carattere straordinario, in premessa descritte, il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per

l'impiego di risorse umane inquadrato in categoria C – Profilo professionale di “Istruttore amministrativo – contabile” nel limite massimo di n. 7 unità di personale complessive e sulla base delle risorse che saranno previste per tale finalità negli appositi capitoli del P.E.G. 2022 a ciò destinati, per una spesa massima complessiva di euro 34.685,00.

- 16) Di dare atto che al reclutamento delle risorse umane di cui al precedente punto provvederà il Servizio personale ed il relativo impiego sarà disposto su richiesta dei responsabili dei servizi interessati, per i periodi e secondo i requisiti e percentuale dell'orario di lavoro dagli stessi comunicati, sulla base delle esigenze organizzative descritte in premessa, entro il limite delle risorse finanziarie a tale fine assegnate.
- 17) Di dare atto che le previsioni di spesa per lavoro flessibile di cui al presente provvedimento rispetteranno il limite della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4 –bis del D.L. 90/2014, pari ad euro 34.685,00, ed il limite quantitativo di cui all'art. 52, comma 2 e 50, comma 3, del CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018, pari a n. 7 contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato stipulabili complessivamente.
- 18) Di dare atto che la spesa relativa alle assunzioni previste dal presente provvedimento è contenuta entro il limite di spesa relativo al valore medio di riferimento del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, ad eccezione delle assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate in deroga a tale limite, espressamente indicate ai punti precedenti, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa Tabella 2.
- 19) Di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001, nonché alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

Successivamente,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;  
Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
Con voti unanimi espressi in forma palese,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GL/tm

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
ROMANO dott. Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
Dr. Carmelo PUGLIESE

---